

Associazione di Promozione Sociale

“UN GANCIO AL PARKINSON A.P.S.”

**VERBALE DI RIUNIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 14 SETTEMBRE 2022**

**** *** ****

L'anno 2022, il giorno 14 del mese di settembre, alle ore 21,00 in Firenze, presso la sede legale, regolarmente convocata in seconda seduta, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci della Associazione di Promozione Sociale “Un Gancio al Parkinson A.P.S.” per discutere sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) Esame ed approvazione di un nuovo testo statuario;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il Presidente Dott. Maurizio Bertoni, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Dott. Attilio Coco, che accetta. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che è presente la maggioranza richiesta dei soci, come risulta dal registro presenze agli atti della associazione. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale. Il Consiglio Direttivo, infatti, ha ritenuto che la nostra Associazione debba procedere ad apporre alcune modifiche al testo statuario per renderlo più rispondente ad alcuni aspetti dell'attuale vita associativa, sempre comunque nel rispetto del profilo della previsione normativa che disciplina del Associazioni di Promozione Sociale.

Si procede alla presentazione degli articoli da modificare, e di quelli modificati, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione ed alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime espresso per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

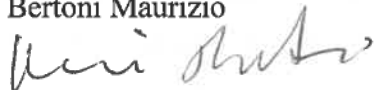
Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente verbale e dell'allegato nuovo statuto approvato.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 22.15, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

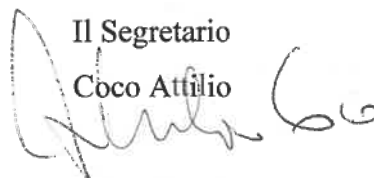
Il Presidente

Bertoni Maurizio



Il Segretario

Coco Attilio



AGENZIA DI

Eseguita registrazione

al N. 1573

SERIE 3

30/09/2022

LE DUE

RE DELL'U

La Funzionaria
Chiara Galliani



STATUTO
Associazione di Promozione Sociale
“UN GANCIO AL PARKINSON A.P.S.”



ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione avente la seguente denominazione:

“UN GANCIO AL PARKINSON A.P.S.”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, di seguito indicate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione si prefigge come scopo di:

- diffondere e promuovere una nuova attività di riabilitazione per le persone affette da Parkinson e da altri disordini del movimento (Huntington, Wilson, tremori, distonie, tics etc.) mediante programmi di fitness stimolandone l'agilità, la velocità, la resistenza muscolare, la precisione, la coordinazione occhio-mano, gioco di piedi e forza complessiva, migliorandone la qualità di vita e l'autostima;
- proporre attività di riabilitazione convenzionale e non convenzionale quali: fisioterapia, teatro-terapia, danza-movimento-terapia, a favore degli ammalati e degli associati;

Handwritten signature: Anna Maria

- promuovere trattamenti non farmacologici che possano essere affiancati alle terapie tradizionali allo scopo di migliorare ulteriormente la qualità di vita del paziente;
- offrire alle persone con Parkinson e ai loro familiari e caregiver opportunità di aggregazione e confronto, al fine di contrastare l'isolamento e la sedentarietà a cui spesso la malattia conduce, avendo come obiettivo il miglioramento della qualità della vita e la tutela dei diritti alla salute e alla partecipazione e inclusione sociale;
- attivare una rete di relazioni e collaborazioni sia con le Associazioni Parkinson toscane e nazionali, sia con le altre Associazioni che operano a favore di quanti sono colpiti da malattie neurodegenerative, facendo opera di sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza della malattia di Parkinson e della riabilitazione mediante il pugilato senza contatto.

Per perseguire gli scopi sopra indicati, l'Associazione si propone di realizzare i seguenti interventi:

- organizzare corsi di fitness il movimento motorio, la stimolazione dell'equilibrio, lo sviluppo della forza e del ritmo, favorendo la mobilità, la flessibilità, la postura, l'andatura e le attività della vita quotidiano delle persone affette da Parkinson, rallentando la progressione della malattia;
- promuovere l'attivazione di uno Sportello informativo per la riabilitazione delle persone affette dal Parkinson come punto di riferimento per i malati e per le loro famiglie;
- interagire con i responsabili dei Servizi sanitari e socio-sanitari e rappresentare i risultati ottenibili con la riabilitazione delle persone affette da Parkinson;
- stabilire collaborazioni con tutti i soggetti che svolgono sul territorio attività che possono risultare utili come sostegno alle persone con Parkinson;

- promuovere esperienze di aggregazione, sia attraverso opportunità organizzate direttamente dalle strutture territoriali, sia attraverso attività autogestite dai malati stessi e dai loro familiari;
- diffondere informazioni sulla malattia di Parkinson e organizzare incontri con esperti su tematiche inerenti;
- Partecipare alle attività del Tavolo Regionale Parkinson.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare la costituzione di un Comitato Scientifico.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione, categorie e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività

Handwritten signature: Anna C. Ruffini

dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Sono presenti 5 categorie di soci:

- SOCI FONDATORI: sono coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione.

Diritti e doveri dei soci fondatori sono quelli dei soci ordinari.

- SOCI ORDINARI: sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni che fanno domanda di ammissione e che provvedono al versamento di una quota associativa annuale la cui entità viene stabilita dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio direttivo. Detto

versamento conferisce il diritto di voto in assemblea.

- SOCI ONORARI: il Consiglio Direttivo può inoltre nominare soci onorari dell'Associazione coloro che si siano particolarmente distinti nell'esercizio della loro professione o funzione e che abbiano fornito un notevole contributo per lo sviluppo dell'Associazione o coloro che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. I soci onorari sono esentati dall'obbligo del versamento della quota annuale, ma hanno, al pari degli altri soci, diritto di voto in Assemblea.

- SOCI SOSTENITORI O PROMOTORI: coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura. Non hanno diritto al voto e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo; hanno diritto ad essere informati delle iniziative intraprese dall'Associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:



Abdul Kader

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, se obbligatorio per Legge;
- il Comitato Scientifico, se deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione da inviarsi o mediante e-mail all'indirizzo comunicato dall'associato, o mediante lettera cartacea consegnata a mano, debitamente controfirmata, o mediante affissione nella bacheca della sede dell'Associazione, o mediante pubblicazione dell'avviso sulla home-page del sito web dell'Associazione, o mediante applicazioni di messaggistica istantanea, anche per telefonia mobile. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, e deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione.

Atto 95
D. 10/10/2016

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, o del rendiconto per cassa, qualora ne ricorrano i requisiti di Legge.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio, o il rendiconto per cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

In deroga al disposto dell'articolo 21 del Codice civile, tali quorum e tali maggioranze sono richiesti anche per le deliberazioni di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza



delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio, o il rendiconto finanziario per cassa, annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superano i centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superano un milione di euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17

(Libri)



L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, se nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico, tenuti a cura dello stesso organo, se nominato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)



Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Amu

Amu

